

# DECRETO LEGGE

## Disposizioni in materia finanziaria

### Art. 1

*(Destinazione maggiori entrate)*

1. Le maggiori entrate *tributarie* rispetto alle previsioni iniziali pari a .... milioni di euro per l'anno 2007, a .....milioni di euro per l'anno 2008 e a .....milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, comprensivi, degli effetti finanziari derivanti dagli interventi previsti dal presente provvedimento.

### Art. 2

*(Utilizzo quota avanzo di amministrazione)*

1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi 3 anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.
2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:
  - a) nella misura del 7,6% per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è dell'1,4%;
  - b) nella misura del 7,0% per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni la misura è dell'1,3%.

Art. 3

*(Eliminazione vincolo limite riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali)*

1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all' articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.
2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:
  - a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  - b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).

Art. 4

*(Fondo speciale tabella A della legge n. 296 del 2006, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari)*

1. Gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all' unità previsionale di base " fondo speciale" di parte corrente come determinati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono integrati come segue:

|  | 2007                      | 2008      | 2009      |
|--|---------------------------|-----------|-----------|
|  | <i>(migliaia di euro)</i> |           |           |
| Ministero dell'economia e delle finanze            | 438.000                   | =         | =         |
| Ministero del lavoro<br>e della previdenza sociale | 700.000                   | 1.500.000 | 1.500.000 |

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 130 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.A., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.
6. A decorrere dall'anno 2008, il fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.
7. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo la lettera h), inserire la seguente:  
“*h-bis*) l'importo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, ai singoli contratti di programma per investimenti pubblici e di servizio con le imprese o gruppi di imprese operanti nei diversi settori dell'economia;”.
8. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è elevato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
9. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, cui è attribuita una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di utilizzo del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

#### Art. 5

*(Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 296 del 2006)*

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.
2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato alla presente legge, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

#### Art. 6

*(Trasferimenti correnti per le imprese)*

1. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

2. Per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le Amministrazioni vigilanti:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ferrovie dello Stato SpA | 166.300.000 |
| Poste Italiane SpA       | 41.700.000  |
| ANAS SpA                 | 36.000.000  |
| ENAV SpA                 | 6.000.000   |

3. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 2, non si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.

5. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per l'anno 2006, è concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.

#### Art. 7

##### *(Partecipazione italiana a missioni internazionali)*

1. È autorizzata la spesa di euro 17.126.890 per la proroga, dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU). L'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

2. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 3.794.075 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

3. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 308.292 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 43.
4. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 82.990 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
5. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 88.051 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
6. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 3.400.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi, equipaggiamenti e materiali alle Forze armate libanesi, escluso il materiale d'armamento.
7. È autorizzata la spesa di euro 316.035 per la partecipazione, fino al 31 dicembre 2007, di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan, denominata EUPOL Afghanistan.
8. È autorizzata la spesa di euro 462.223 per la proroga, fino al 31 dicembre 2007, della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).
9. È autorizzata la spesa di euro 102.591 per la partecipazione, fino al 31 dicembre 2007, di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38.
10. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, le parole "*euro 2.470.905*" sono sostituite dalle seguenti: "*euro 3.736.790*".
11. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana, fino al dicembre 2007, al Fondo fiduciario della NATO per l'attuazione dei programmi destinati a contribuire all'eliminazione di munizioni obsolete e alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
12. Alle missioni cui partecipa il personale militare si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Art. 8  
*(Supplenze brevi)*

1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 9  
*(Sblocco risorse vincolate su TFR)*

1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziare sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10  
*(Variazioni compensative)*

1. Al fine di assicurare alle Amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli enti pubblici nazionali si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 11  
*(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti)*

**1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione**

**di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilità del Piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al comma 1, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.**

**2. Le persone fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui agli articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.**

**3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole "entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2007".**

4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, così come modificato con decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole "30 giugno 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2007".

#### Art. 12

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro ..... per l'anno 2007, euro .....per l'anno 2008 ed euro ..... per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legge reca una serie di disposizioni di carattere finanziario ed altri interventi urgenti.

Con l'**art. 1** viene stabilito che al maggior gettito *tributario* rispetto alle previsioni iniziali viene data evidenza *nel* provvedimento di assestamento di cui dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Tali maggiori entrate sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, comprensivi, degli effetti finanziari derivanti dagli interventi previsti dal presente provvedimento.

L'**art. 2** si rende necessario per consentire agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno di non computare, nel saldo finanziario per il solo anno 2007, una quota parte – stabilita dalla norma - delle spese di investimento finanziate attraverso l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.

Di tale agevolazione potranno usufruire gli enti che nel triennio 2004-2006 hanno sempre rispettato gli obiettivi del patto di stabilità.

La norma intende attribuire, in misura differenziata, la quota dell'avanzo di amministrazione complessivo che verrà reso disponibile privilegiando gli enti che, nel periodo 2003-2005, hanno conseguito, in media, un avanzo di cassa. La soluzione proposta, determinando una significativa riduzione del contributo degli enti in avanzo di cassa alla manovra individuata dal patto di stabilità interno, va a ristorare quella che, da parte di molti operatori, è stata percepita come un'operazione iniqua nei confronti di enti "virtuosi".

In tale ottica una piccola quota (il 30%) dell'avanzo reso disponibile viene distribuita fra tutti gli enti in misura proporzionale all'avanzo conseguito al 31 dicembre 2005, mentre la maggior parte dell'avanzo (il 70%) è distribuito solo ai suddetti enti che, nel triennio 2003-2005, hanno conseguito un saldo finanziario positivo di cassa.

Sulla base dell'importo predeterminato (200 mln. per i comuni e 50 mln. per le province), sono definite, distintamente, due percentuali, una per gli enti in disavanzo di cassa medio nel periodo 2003-2005 ed una per gli enti in avanzo. Ciascun ente, applicando tale percentuale all'avanzo conseguito al 31 dicembre 2005, determina l'importo di avanzo 2006 che può utilizzare per spese di investimento non computabili tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità 2007. Tale dispositivo garantisce che le somme spese non saranno superiori all'ammontare predeterminato.

Con il comma 1 dell'**art. 3** si provvede al superamento per l'anno 2007 della limitazione posta alle riassegnazioni di entrate dalla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) e dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

Il comma 2 stabilisce che per l'anno 2007 non si applichi la riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento stabilita per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali, dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. Con il successivo commi 3 e 4 si prevede, tra l'altro, un apposito meccanismo che consente di restituire le somme eventualmente già affluite al bilancio dello Stato.

Con l'**art. 4**, ai commi 1 e 2, si dispone, rispettivamente, l'integrazione della tabella A (accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al **Fondo di riserva** per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla **tabella C** della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa per l'anno 2007 finalizzata all'erogazione del



contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. Il comma 4 dispone la concessione di un contributo straordinario per l'anno finanziario 2007 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) per provvedere alle esigenze dell'Istituto stesso, nella prospettiva della sua riorganizzazione al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo. Il comma 5 prevede l'estensione fino a 4.200 milioni di euro dell'ammontare dei pagamenti per investimenti (compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui) che ANAS potrà effettuare nell'anno 2007. Ciò consentirà di adeguare il livello di tali esborsi al fabbisogno connesso alla prosecuzione e al completamento degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità. Il comma 6 prevede che l'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, cessi di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008, e dal medesimo anno, le risorse esistenti sul fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero siano assegnate alle corrispondenti autorizzazioni legislative che, per effetto del medesimo articolo 46, sono confluite nel Fondo medesimo.

Il comma 7 provvede ad integrare l'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prevedendo che la legge finanziaria possa determinare anche l'ammontare delle risorse da destinare, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, alla stipula dei contratti di programma e di servizio con le imprese pubbliche.

Il comma 8 eleva di 3 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, connesso alla diretta riscossione da parte delle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

Con il comma 9 si autorizza per l'anno 2007 una spesa di 10 milioni di euro per la costituzione di un Fondo per la valorizzazione e promozione delle realtà socio-economiche delle zone di confine tra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale.

Il comma 1 dell'**art. 5** prevede l'integrazione delle seguenti autorizzazioni di spesa, indicate nell'apposito elenco 1, allegato al presente provvedimento:

- l' articolo 1 della legge n. 225 del 1992, relativo alle spese di funzionamento della protezione civile;
- l'articolo 1, comma 334, della legge n. 266 del 2005 (cosiddetto "bonus bebè");
- l' articolo 46 del decreto-legislativo n. 165 del 2001, relativo alle spese di funzionamento dell'ARAN;
- l' articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 199, convertito dalla legge n. 195 del 1991, relativo al fondo della protezione civile, al fine di provvedere alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;
- il comma 341 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 concernente la fondazione Rimed;
- il comma 50 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, relativo fondo per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni dello Stato;
- l'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 relativo al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
- l'articolo 19 della legge n. 230 del 1998 relativo al Fondo nazionale per il servizio civile.

Il comma 2 stabilisce che per l'anno 2007 gli accantonamenti relativi alle Unità previsionali di base inclusi nell'elenco 2, già assoggettati al vincolo dell'indisponibilità ai sensi del comma 507 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), sono resi disponibili per gli importi ivi indicati.

Il testo in esame opera un immediato disaccantonamento di una quota consistente dei fondi bloccati con il comma 507 della legge finanziaria 2007.

Nel corso del 2007, l'applicazione concreta della facoltà di modificare gli accantonamenti per valorizzare diverse priorità non è stata del tutto aderente alle aspettative, producendo principalmente compensazioni a valere su fondi di riserva. Tale utilizzazione non corrisponde ad una scelta allocativa tra due alternative con priorità differenziata - scelta giustamente lasciata alla discrezione dei Ministri di settore - quanto piuttosto ad un tampone per situazioni di insostenibilità finanziaria, situazioni che dovrebbero essere più opportunamente valutate in sede di decisione annuale.

E' ragionevole supporre che, in accordo con le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, gli accantonamenti possano essere trasformati in riduzioni di spesa, con l'obiettivo di consentire di valutare più correttamente la portata della decisione annuale: il bilancio per il 2008 dovrebbe poter registrare l'importo effettivo a disposizione delle amministrazioni e le scelte operate con la finanziaria - innestandosi in modo più trasparente sulle dotazioni a legislazione vigente - consentendo così di tenere conto delle eventuali criticità emerse nel corso del 2007.

La nuova struttura del bilancio, organizzata intorno alle missioni e ai programmi, è lo strumento base per individuare margini concreti di flessibilità direttamente connessi con i singoli programmi. E tale flessibilità sarà tanto più concreta quanto più i programmi sono il frutto di una interazione con le esigenze politico gestionali delle singole amministrazioni.

Il comma 1 dell'**art. 6** dispone che a decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessino di avere efficacia e che le disponibilità dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese di cui ai predetti commi, siano destinate alle finalità di cui alle norme indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005. Con il comma 2 dell'articolo in esame si integra, per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'integrazione è destinata a fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, in relazione ai contratti stipulati con le Amministrazioni vigilanti. La disposizione in esame indica le risorse da assegnare per il 2007 a ciascuna impresa pubblica, precisando al successivo comma 3 che per detto anno non si applica la procedura di ripartizione stabilita dal citato comma 16.

Il comma 4 autorizza la concessione di un contributo per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il comma 5 dispone la concessione di un contributo ad Anas S.p.a. (426,6 milioni di euro circa) per l'anno 2007 a titolo di apporto al capitale sociale al fine di ripianare la perdita di esercizio relativa all'anno 2006.

Con l'**art. 7** si autorizzano, per l'anno 2007, una serie di spese connesse alla partecipazione dell'Italia alle varie missioni internazionali di pace. In particolare si prevedono:

• *disposizioni relative ad alcune missioni internazionali, alle quali partecipa il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia:*

- il comma 1 è riferito alla missione dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA che, prorogata per il primo semestre 2007 con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, viene ulteriormente finanziata per il secondo semestre 2007, con la previsione di una configurazione ridotta in conseguenza delle decisioni assunte al riguardo in ambito UE. La missione - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1551 del 9 luglio 2004, confermata dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1722 del 21 novembre 2006 - ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione *Integrated Police Unit* (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace;

- il comma 2 autorizza, per l'anno 2007, la spesa per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo.

Con riguardo all'Afghanistan, come comunicato dal Ministro della difesa alle Commissioni riunite e congiunte 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> del Senato e III e IV della Camera nella seduta del 15 maggio u.s., il Consiglio dell'Unione europea, nella sessione del 12 febbraio u.s., ha approvato il concetto di gestione della crisi per una missione PESD in Afghanistan, nel settore del mantenimento dell'ordine con collegamenti con il più vasto settore dello stato di diritto, e nella sessione del 14-15 maggio u.s., ha dato atto degli accordi raggiunti sull'invio della missione, che sarà denominata EUPOL Afghanistan. La missione avrà il compito di cooperare al progetto di ricostruzione delle Forze di polizia informato al principio del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. Con riguardo al Kosovo, come affermato dal Consiglio dell'Unione europea nelle sessioni del 12 febbraio e del 14-15 maggio u.s., l'Unione europea intende intensificare i preparativi per il trasferimento di compiti dall'UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*), forza internazionale attualmente delegata all'amministrazione civile del Kosovo, all'operazione UE nel settore dello Stato di diritto in seguito all'accordo sullo *status*, trasferimento che avverrà a seguito di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

- il comma 3 autorizza, per l'anno 2007, la spesa per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia ai preparativi della stessa missione PESD dell'Unione europea in Kosovo, di cui al comma 2. Visto il carattere internazionale della missione e la sua non ordinarietà, è prevista l'applicazione di un regime analogo a quello attualmente esistente per i magistrati fuori ruolo con incarichi presso istituzioni internazionali.

- il comma 4 autorizza, per l'anno 2007, la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. La missione ha il compito di fornire consulenza e assistenza alle autorità congolesi per la riforma del settore della sicurezza, promuovendo politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello stato di diritto. La missione, a guida francese, è composta di undici consulenti, di cui un ufficiale quale consulente per la ricostruzione delle forze armate congolesi.

- il comma 5 autorizza, per l'anno 2007, la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007), adottata il 20 febbraio 2007. Su richiesta dell'Unione africana, è prevista la partecipazione, tramite SHIRBRIG (*Stand-by High Readiness Brigade*), la brigata multinazionale al servizio dell'ONU di stanza in Danimarca, di cinque ufficiali

da inserire nella cellula di pianificazione con base ad Addis Abeba. La missione ha il compito di approntare le misure necessarie per sostenere il dialogo e la riconciliazione in Somalia, favorendo la libera circolazione, la sicurezza e la protezione dei soggetti che parteciperanno all'annunciato congresso di riconciliazione, aperto alla partecipazione di capi politici, capi dei clan, capi religiosi e rappresentanti della società civile; fornire protezione alle istituzioni federali di transizione; fornire assistenza per l'implementazione del programma di stabilizzazione; contribuire alla creazione delle necessarie misure di sicurezza per gli aiuti umanitari.

- il comma 6 prevede la spesa per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi (ambulanze, carri soccorso e campagnole), equipaggiamenti (kit antisommossa, visori notturni) e materiali (carburante) alle Forze armate libanesi, escluso il materiale d'armamento.

- con riferimento alla Guardia di finanza, la spesa - sino al 31 dicembre 2007 - per:
  - a. la partecipazione alle missioni “*Eupol Afghanistan*” ed “*European Union Border Assistance Mission in Rafah*” (EUBAM Rafah) – commi 7 e 9;
  - b. la proroga della partecipazione alla “*Financial Investigation Unit*” (FIU) nell'ambito della missione denominata “*United Nations Mission in Kosovo*” (UNMIK) – comma 8;
  - c. la partecipazione alla “*International Security Assistance Force*” in Afghanistan (I.S.A.F.) – comma 10.

In particolare:

- la missione “*Eupol Afghanistan*” verrà svolta sotto l'egida dell'Unione Europea al fine di provvedere all'addestramento della Afghan National Police (ANP). La Guardia di finanza vi parteciperà con n. 4 unità di personale;

- la missione “*European Union Border Assistance Mission in Rafah*”, anch'essa sotto l'egida dell'Unione Europea, ha compiti di monitoraggio ed assistenza alle autorità palestinesi presso il valico di Rafah nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo del medesimo valico. La specifica autorizzazione di spesa consentirà la partecipazione anche di n. 2 militari del Corpo;

- l'autorizzazione di spesa *sub b.* è volta a consentire la permanenza in Kosovo dei 15 militari del Corpo attualmente impiegati nella “*Financial Investigation Unit*” (FIU) in ambito UNMIK;

- vi è l'esigenza di provvedere al rifinanziamento, per euro 1.265.885, della partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione “*International Security Assistance Force*” in Afghanistan (I.S.A.F.), avente finalità didattico/addestrative a favore della Afghan Border Police con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali. L'integrazione dei fondi di spesa risulta indispensabile per assicurare al contingente del Corpo chiamato ad operare in tale delicato contesto operativo ulteriori, necessari supporti logistici, in particolare nei settori dell'informatica, della motorizzazione e delle telecomunicazioni.

- Disposizioni per la partecipazione al Fondo fiduciario della NATO. Il finanziamento previsto dalla norma rientra tra quelli già erogati ad altri fondi fiduciari istituiti in ambito NATO. I programmi finanziati con le risorse messe a disposizione dai Paesi aderenti hanno come obiettivo principale quello della stabilizzazione, del consolidamento istituzionale e del rafforzamento della sicurezza .

L'esigenza di prevedere uno specifico fondo nasce dalla necessità di dare concreta attuazione al piano di sviluppo del Dialogo mediterraneo avviato fin dal 1994 con sette paesi della sponda sud del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco, Mauritania e Tunisia).

In particolare il fondo fiduciario indicato nella disposizione è destinato alla realizzazione di un programma pilota per la eliminazione di munizioni obsolete e alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.

Al predetto Fondo hanno già annunciato la propria partecipazione la Spagna, che come *lead nation* contribuirà con un finanziamento di 500.000 euro per un biennio, la Norvegia, la Turchia e la Svizzera.

**Il comma 12** rinvia, per le missioni cui partecipa il personale militare, a talune disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, per la disciplina del personale, le disposizioni penali e le disposizioni in materia contabile da applicare alle missioni. Le disposizioni richiamate prevedono:

- art. 4, comma 1: indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio;

- art. 4, comma 2: deroga all'applicazione della riduzione del 20% stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come già previsto dal comma 3 dello stesso articolo 28, per le missioni internazionali per la pace finanziate nel secondo semestre 2006 dal fondo per le missioni;

- art. 4, comma 4: indennità di impiego operativo corrisposta in misura pari al 185% dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, per il personale militare in servizio permanente, ed a euro 70, per i volontari di truppa in ferma, come già previsto per le missioni internazionali per la pace finanziate nel secondo semestre del 2006 dal fondo per le missioni;

- art. 4, comma 5: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali per la pace, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298 e successive modificazioni;

- art. 4, comma 6: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (art. 64 della legge n. 113 del 1954);

- art. 4, comma 7: per la disciplina da applicare al personale, rinvio a talune disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relative alle modalità di corresponsione dell'indennità di missione, al trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio, alla disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, alla possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, all'estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni, alla possibilità per il personale militare, al rientro dalle missioni, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda;

art. 5, comma 1: applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere;

art. 5, comma 2: punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari di cui al presente decreto, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, condizionata alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato;

- art. 5, comma 3: attribuzione alla competenza del Tribunale di Roma della cognizione dei reati di cui al comma 2, nonché dei reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente provvedimento, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi;

- art. 6, comma 1: possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente e autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'oneri, ad acquisti e lavori da eseguire in economia in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica;

- art. 6, comma 2: limite complessivo di spesa (euro 50.000.000) entro il quale, in relazione alle missioni internazionali, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici

**L'art. 8** autorizza ulteriori risorse per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

**L'art. 9** prevede la concessione di anticipazioni di tesoreria a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2007 ed indicate nell'elenco 1 di cui al comma 758 della medesima legge. Ciò al fine di avviare immediatamente la realizzazione dei correlati interventi, per la parte non ulteriormente rinviabile, nelle more della definizione delle procedure relative all'accertamento dei contributi previdenziali sul TFR che presumibilmente dovrebbero consentire un primo "sblocco" non prima del mese di ottobre.

La norma non comporta maggiori oneri in termini di interessi passivi in quanto nelle previsioni a legislazione vigente era già stimato che i contributi del TFR affluiti all'apposito conto di tesoreria venissero "svincolati" e spesi nel corso del secondo semestre dell'anno in corso con impatto sulla giacenza media del conto di disponibilità del Tesoro.

**L'art. 10** consente alle Amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, nella gestione delle risorse di bilancio, garantendo, al contempo, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare viene previsto che con decreto del Ministro competente, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, possa procedersi a variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni (spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, acquisto e manutenzione autovetture, ecc.), assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Per gli enti pubblici nazionali si provvede, invece, con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**L'articolo 11 prevede alcune misure di sostegno ai settori della pesca e dell'agricoltura, nonché adeguamenti di termini per la realizzazione di adempimenti in materia ambientale.**

**Il comma 1 contiene misure di accompagnamento sociale per i membri dell'equipaggio dei pescherecci nazionali interessati dall'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca, nell'anno 2007, nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche.**

**Tale misura attivata da anni in Italia costituisce l'unico effettivo ammortizzatore sociale esistente nel comparto pesca ed è fortemente atteso da tutti gli operatori del settore.**

**Essa mira a garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, e gli stessi Piani si inseriscono in una strategia complessiva sotto il profilo temporale e ambientale che prevede l'attuazione dell'interruzione tecnica dell'attività di pesca per le unità, abilitate al sistema di pesca a strascico, in periodi diversi al fine di una migliore tutela delle risorse.**

**Le misure di accompagnamento sociale collegate al fermo dell'attività di pesca consentono di garantire ai marittimi imbarcati sulle medesime unità il minimo monetario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre al corrispettivo dei previsti oneri previdenziali e assistenziali, e un adeguato sostegno alle imprese di pesca colpite dal blocco.**

**Per quanto sopra detto, la mancata adozione della misura determinerebbe il pregiudizio delle importanti finalità di tutela e salvaguardia dello stock ittico, la conflittualità di tutti gli operatori del settore e una forte insoddisfazione di tutte le organizzazioni ambientaliste.**

**Tale misura sarà attivata nel periodo luglio-agosto, riconoscendo direttamente ai marittimi imbarcati il contributo spettante, ricorrendo al Regolamento relativo all'applicazione degli aiuti *de minimis* della Commissione Europea, per il settore della pesca, che fra l'altro aumenta il limite massimo di aiuti erogabili alle imprese di pesca fino a trentamila euro nel triennio di riferimento.**

**Il predetto provvedimento sarà comunicato alla Commissione Europea.**

**I commi 2 e 3 perseguono l'obiettivo di realizzare la revisione degli estimi catastali in maniera legittima e senza aggravare il carico fiscale delle aziende agricole regolarmente operanti, in modo da assicurare trasparenza e legalità.**

**Si premette che il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'articolo 2, comma 34, ha stabilito che la banca dati catastale sia aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese ad AGEA ed altri Organismi pagatori (PAC 2006), con le quali sono stati richiesti i contributi agricoli comunitari, da parte dei soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione dell'Agenzia del territorio dalla stessa AGEA.**

**Nel mese di dicembre 2006 la norma è stata oggetto di emendamento in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2007, che ha sostituito interamente il comma 34, stabilendo che, in sede di prima applicazione del comma 33 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, l'aggiornamento della banca dati catastale ed il relativo inserimento in atti dei nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni culturali - in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 - avviene con apposito comunicato, contenente l'elenco dei comuni interessati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'AGEA, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha supportato l'Agenzia del Territorio nell'aggiornamento delle informazioni territoriali**

consentendo agli agricoltori di presentare, nell'ambito delle proprie dichiarazioni fatte all'AGEA per l'anno 2007, le richieste di variazione catastale, che hanno valenza anche per l'Agenzia del Territorio. Per l'anno 2006, l'AGEA ha fornito all'Agenzia del Territorio i dati relativi a circa 7,6 milioni di particelle catastali ai fini dell'aggiornamento della "qualità catastale".

Conseguentemente, l'Agenzia del Territorio ha provveduto:

- alla elaborazione ed alla pubblicazione dei dati per le sole particelle (circa 3,5 milioni) per le quali la qualità catastale aggiornata ha determinato un incremento (circa 70 milioni di euro) del reddito dominicale ed agrario (lasciando al cittadino l'onere di presentarsi direttamente negli uffici catastali per le altre posizioni);
- alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuto aggiornamento della banca dati del catasto terreni ed alla pubblicazione presso gli Uffici comunali, gli Uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del Territorio delle informazioni relative alle particelle interessate dalle operazioni di aggiornamento della "qualità catastale". La pubblicazione delle nuove variazioni catastali è avvenuta all'inizio del mese di aprile 2007;
- a rendere disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio un fac-simile per la "domanda di autotutela" che il proprietario o il conduttore, nel caso rilevi un disallineamento negli aggiornamenti dei redditi, potrà inoltrare alla Agenzia stessa.

Sulla base della normativa allo stato in vigore, tuttavia, non è ipotizzabile alcun mezzo diverso dall'istanza di autotutela o dal ricorso alla Commissione Tributaria competente, per far valere eventuali errori intervenuti nelle variazioni catastali.

Ciò premesso, pertanto, con l'articolo in questione si consente il tempestivo completamento delle operazioni di autotutela, senza oneri per gli agricoltori, e la possibilità di presentare ricorso da parte dei contribuenti interessati entro il 30 settembre 2007.

Il comma 4 interviene in tema di sistema di raccolta RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in modo da garantire certezze normative e procedurali alla fase di avvio del sistema di gestione di tale tipologia di rifiuti. In particolare detta fase è subordinata ad alcuni importanti adempimenti di tipo organizzativo di imminente scadenza, quali l'istituzione del Registro, la costituzione del Centro di Coordinamento e del Comitato di Indirizzo, nonché l'istituzione del Comitato di Vigilanza e Controllo.

L'art. 12 indica l'ammontare degli oneri recati dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria.



## RELAZIONE TECNICA

### Art. 1

*(Destinazione maggiori entrate)*

Gli andamenti di finanza pubblica già nei primi mesi dell'esercizio 2007 hanno evidenziato - come illustrato nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica - un sensibile miglioramento che è stato possibile consolidare nei mesi successivi; anzi rispetto alla predetta relazione sono emersi chiari segnali di un ulteriore miglioramento dei conti pubblici, come dimostrato nel documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. Tale miglioramento, in termini sia di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto, è ascrivibile essenzialmente al migliore andamento del gettito tributario.

Già nella cennata relazione unificata si evidenziava un maggior gettito fiscale per l'anno 2007, anche sulla base dei migliori risultati del consuntivo dell'esercizio 2006. Rispetto alle previsioni iniziali di bilancio 2007 (formulate nel mese di settembre 2006, in assenza di dati sul preconsuntivo), l'andamento del gettito dei primi mesi del corrente esercizio ha reso possibile pervenire ad una stima dell'indebitamento netto del 2,3 per cento del Pil, con un miglioramento rispetto all'obiettivo programmato del 2,8 per cento.

Tale miglioramento - come evidenziato nel documento di programmazione economico-finanziaria 2008/2011 - si è ulteriormente consolidato al 2,1 per cento del Pil, anche in relazione ad una crescita economica più favorevole rispetto a quella ipotizzata in sede di Relazione unificata.

Le maggiori entrate tributarie per l'anno 2007, iscritte in bilancio con il provvedimento di assestamento 2007, sono, al netto delle regolazioni contabili, pari a 7.403 milioni di euro. Gli oneri recati dal presente provvedimento trovano copertura mediante utilizzo delle predette maggiori entrate tributarie.

| <b>(in milioni di euro)</b> |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
|                             |   | <b>2007</b>   |
| <b>A</b>                    | <b>Saldo netto da finanziare - Legge bilancio 2007 (al netto regolazioni contabili e debitorie)</b>     | <b>22.972</b> |
| <b>B</b>                    | Variazioni maggiori entrate nette iscritte in assestamento (al netto regolazioni contabili e debitorie) | 7.436         |
| <b>C</b>                    | Variazioni maggiori spese iscritte in assestamento (al netto regolazioni contabili e debitorie)         | 3.191         |
| <b>D = A+B-C</b>            | Nuovo saldo   | 18.727        |
| <b>E= D-A</b>               | <b>Miglioramento saldo</b>  | <b>4.245</b>  |
| <b>F</b>                    | <b>Oneri decreto-legge</b>  | <b>4.128</b>  |

### Art. 2

*(Utilizzo quota avanzo di amministrazione)*

La norma in questione consente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno di escludere dal saldo finanziario per l'anno 2007 quelle spese di investimento che sono finanziate attraverso l'utilizzo di una quota

dell'avanzo di amministrazione: tale esclusione, prevista sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, determina effetti finanziari peggiorativi sulla finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari ai 250 milioni di euro previsti per il solo anno 2007.

L'importo predeterminato di 250 milioni di euro è ripartito, tra comuni e province, in proporzione all'entità degli avanzi di amministrazione al 31 dicembre 2005 registrati e comunicati al Ministero dell'Interno con i certificati di conto consuntivo 2005 (non si è potuto fare riferimento agli avanzi al 31 dicembre 2006 in quanto sono ancora in corso di approvazione i rendiconti finanziari per l'anno 2006 e, di conseguenza, non sono stati inviati i certificati di conto consuntivo).

In particolare, dai dati dei certificati pervenuti al Ministero dell'Interno - che non coprono l'universo degli enti locali soggetti al patto (mancano, infatti, 47 comuni e 1 provincia) - si desume che, su un totale di 5.528,2 milioni di euro di avanzi al 31 dicembre 2005, 1.077,9 milioni sono stati registrati dalle province (19,5% dell'avanzo complessivo, arrotondato al 20%) e 4.450,3 milioni dai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (pari all'80,5%, arrotondato all'80%). L'applicazione di tali percentuali all'entità dell'avanzo utilizzabile a questi fini determinano in 50 milioni di euro, per le province, e in 200 milioni di euro, per i comuni superiori a 5.000 abitanti, l'ammontare delle spese di investimento escludibili con la norma in questione.

In considerazione che non tutti gli enti locali soggetti al patto hanno trasmesso i propri certificati di conto consuntivo 2005, si è provveduto ad effettuare alcune estrapolazioni per riportare all'universo i dati degli avanzi di amministrazione al 31 dicembre 2005: tale operazione ha determinato, come riportato nella successiva tabella, una valutazione di circa 1.084 milioni degli avanzi delle province e in circa 4.584 milioni di quelli dei comuni superiori a 5.000 abitanti.

I criteri, distinti tra province e comuni, per la determinazione dei coefficienti da applicare a livello di singolo ente locale al proprio avanzo di amministrazione per stabilire l'entità delle spese di investimento che possono essere escluse dal saldo finanziario del patto di stabilità interno tengono conto di due parametri: l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005 ed il saldo medio di cassa nel triennio 2003-2005, con la seguente distribuzione:

- il 30% dell'avanzo complessivo reso disponibile al comparto è ripartito tra tutti gli enti che, al 31 dicembre 2005, hanno registrato un avanzo di amministrazione;
- il 70% dell'avanzo complessivo è, inoltre, ripartito fra gli enti che hanno anche conseguito un avanzo medio di cassa nel periodo 2003-2005.

I due importi complessivi così calcolati sono distribuiti tra gli enti in misura proporzionale all'avanzo conseguito al 31 dicembre 2005 applicando a quest'ultimo due distinti coefficienti; uno per ripartire il 30% e l'altro il 70% dell'importo complessivo totale, come risulta dalla seguente tabella:

## Avanzo totale reso disponibile - anno 2007

250.000.000

| PROVINCE                     | Quota di avanzo disponibile | Avanzo al 31/12/2005 | Coefficienti  | Coefficienti arrotondati | Quota di avanzo realizzabile con coeff. arrotond. | Differenza        |          |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|---|-------------------|----------|
|                              | a                           | b                    | c=a/b*100     | c'                       | d=c'*b  | e=d-a             |          |
| Tutti gli enti               | 30%                         | 15.000.000           | 1.083.910.285 | 1,38%                    | 1,4%  | 15.174.744        | 174.744  |
| Enti virtuosi (incrementale) | 70%                         | 35.000.000           | 562.314.758   | 6,22%                    | 6,2%  | 34.863.515        | -136.485 |
| Enti virtuosi (totale)       |                             |                      |               | 7,61%                    | 7,6%  |                   |          |
| <b>Totale</b>                | 20% del totale              | <b>50.000.000</b>    |               |                          |   | <b>50.038.259</b> | 38.259   |

| COMUNI con pop. Superiore 5.000 abitanti | Quota di avanzo disponibile | Avanzo al 31/12/2005 | Coefficienti  | Coefficienti arrotondati | Quota di avanzo realizzabile con coeff. arrotond. | Differenza         |          |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|---|--------------------|----------|
|  | a                           | b                    | c=a/b*100     | c'                       | d=c'*b  | e=d-a              |          |
| Tutti gli enti                           | 30%                         | 60.000.000           | 4.584.216.501 | 1,31%                    | 1,3%  | 59.594.815         | -405.185 |
| Enti virtuosi (incrementale)             | 70%                         | 140.000.000          | 2.460.139.675 | 5,69%                    | 5,7%  | 140.227.961        | 227.961  |
| Enti virtuosi (totale)                   |                             |                      |               | 7,00%                    | 7,0%  |                    |          |
| <b>Totale</b>                            | 80% del totale              | <b>200.000.000</b>   |               |                          |   | <b>199.822.776</b> | -177.224 |

A maggior titolo esplicativo, si indicano i criteri adottati:

- a) individuazione del coefficiente per ripartire il 30% (per tutti gli enti). La percentuale che ciascun ente applicherà al proprio avanzo di amministrazione rilevato al 31 dicembre 2005 per ripartire il 30% delle somme totali è individuata rapportando il valore da distribuire al totale dell'avanzo del comparto.

Pertanto, i coefficienti risultano essere, per le province, pari a 1,4% e, per i comuni superiori a 5.000 abitanti, pari a 1,3%.

- b) individuazione del coefficiente per ripartire il 70% (per gli enti "virtuosi"). La percentuale che ciascun ente virtuoso applicherà al proprio avanzo di amministrazione rilevato al 31 dicembre 2005 per ripartire il 70% delle somme totali è individuata rapportando il valore da distribuire al totale degli avanzi dei soli enti che, nel triennio 2003-2005, hanno conseguito un avanzo medio di cassa. Il coefficiente così individuato andrà sommato a quello individuato secondo le modalità descritte al punto a). In tal modo tutti gli enti parteciperanno al 30% del montante complessivo e, gli enti virtuosi, potranno partecipare all'ulteriore 70% in modo incrementale.

Sulla base di tale criterio, il coefficiente delle province "virtuose" è pari a 6,2% a cui si aggiunge il coefficiente della precedente lettera a) (+1,4%) per un totale di 7,6% che è il parametro di riferimento da applicare al proprio avanzo di amministrazione.

Per i comuni, il coefficiente degli enti "virtuosi" è pari a 5,7% a cui si aggiunge il predetto coefficiente della precedente lettera a) (+1,3%) per un totale di 7,0% che è il parametro di riferimento da applicare al proprio avanzo di amministrazione.

## Art. 3

*(Eliminazione vincolo riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali)*

Il comma 1 dell'articolo in esame consente di non applicare per l'anno 2007 la limitazione posta alle riassegnazioni di entrate dalla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) e dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

Tenuto conto del trend delle riassegnazioni che si sarebbero verificate in assenza di limitazioni, nonché della circostanza che la legge finanziaria 2006 escludeva da tali limitazioni, in particolare, le spese non aventi impatto diretto sul conto economico consolidato della PA, è ipotizzabile un effetto negativo in termini, sia di indebitamento netto che di fabbisogno, pari a 300 milioni di euro per il 2007.

Il comma 2, invece, dispone la non applicabilità per l'anno 2007 della riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali, stabilito dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. L'effetto di tale disposizione, tenuto conto delle esclusioni già operate con provvedimenti precedenti, comporta oneri per circa 217 milioni di euro per l'anno 2007. Tale onere dovrebbe scaturire dal venir meno dell'obbligo del versamento da parte dei predetti enti. Tuttavia, tenuto conto che quando la disposizione entrerà in vigore è più che probabile che i versamenti siano già stati effettuati, è necessario cogliere l'onere in termini di maggiore spesa anziché minore entrata in relazione all'esigenza di effettuare i rimborsi per versamenti effettuati ma non più dovuti in base alla presente disposizione.

A tal fine viene previsto l'iscrizione in bilancio dello stanziamento di 217 milioni di euro (comma 3), pari al suindicato onere di cui al comma 2, per utilizzarlo in tutto o in parte quale restituzione delle somme già versate ovvero per riversarlo in entrata.

Importi in milioni di euro

|                      | Saldo netto da finanziare |      |      | Fabbisogno |      |      | Indebitamento netto |      |      |
|----------------------|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
|                      | 2007                      | 2008 | 2009 | 2007       | 2008 | 2009 | 2007                | 2008 | 2009 |
| <i>Comma 1</i>       |                           |      |      | 300        |      |      | 300                 |      |      |
| <i>Commi 2 e 3</i>   | 217                       |      |      | 117        |      |      | 117                 |      |      |
| <b><i>totale</i></b> | <b>217</b>                |      |      | <b>417</b> |      |      | <b>417</b>          |      |      |

Art. 4

*(Fondo speciale tabella A della legge n. 296 del 2006, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari)*

Con il presente articolo si provvede all'integrazione della tabella A relativa al fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 2007, dell'autorizzazione di cui all'art. 9-ter della legge n. 468 del 1978 nonché al finanziamento di particolari interventi.

Il comma 1 dispone che gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'unità previsionale di base " **fondo speciale**" di parte corrente, come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono integrati come segue:

|   | 2007                      | 2008      | 2009      |
|---|---------------------------|-----------|-----------|
|   | <i>(migliaia di euro)</i> |           |           |
| Ministero dell'economia e delle finanze         | 438.000                   | =         | =         |
| Ministero del lavoro e della previdenza sociale | 700.000                   | 1.500.000 | 1.500.000 |

Il comma 2 integra di 130 milioni di euro per l'anno 2007 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al **Fondo di riserva** per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla **tabella C** della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata all'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.

Il comma 4 dispone la concessione di un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (**INSEAN**) per provvedere alle esigenze dell'Istituto stesso, nella prospettiva della sua riorganizzazione al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento

tecnologico nel settore del trasporto marittimo. La previsione di tale contributo mira al superamento delle difficoltà finanziarie dell'Istituto, imputabili, in larga parte, alla inadeguatezza del contributo ordinario dello Stato pari ad € 3.889.000,00 (allocato presso lo stato di previsione del Ministero della difesa) nel far fronte a spese obbligatorie e inderogabili, la gran parte delle quali rappresentata dagli stipendi del personale dipendente, sia amministrativo che tecnico

Il comma 5 prevede l'espansione fino a 4.200 milioni di euro dell'ammontare dei pagamenti per investimenti (compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui) che ANAS potrà effettuare nell'anno 2007. Ciò consentirà di adeguare il livello di tali esborsi al fabbisogno connesso alla prosecuzione e al completamento degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità.

Il comma 8 eleva di 3 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, connesso alla diretta riscossione da parte delle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

Con il comma 9 si autorizza per l'anno 2007 una spesa di 10 milioni di euro per la costituzione di un Fondo per la valorizzazione e promozione delle realtà socio-economiche delle zone di confine tra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale.

Importi in milioni di euro

|               | Saldo netto da finanziare |          |          | Fabbisogno |           |           | Indebitamento netto |           |           |
|---------------|---------------------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
|               | 2007                      | 2008     | 2009     | 2007       | 2008      | 2009      | 2007                | 2008      | 2009      |
| Commi 1 e 2   | 280                       |          |          | 160        | 70        | 40        | 200                 | 20        | 10        |
| Comma 3       | 260                       |          |          | 260        |           |           | 260                 |           |           |
| Comma 4       | 5                         |          |          | 5          |           |           | 5                   |           |           |
| Comma 5       |                           |          |          | 500        |           |           | 500                 |           |           |
| Comma 8       | 3                         | 3        | 3        |            |           |           |                     |           |           |
| Comma 9       | 10                        |          |          | 10         |           |           | 10                  |           |           |
| <b>Totale</b> | <b>558</b>                | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>935</b> | <b>70</b> | <b>40</b> | <b>975</b>          | <b>20</b> | <b>10</b> |

Art. 5

*(Reintegro autorizzazioni di spesa e trasformazione degli accantonamenti di cui all'art. 1, comma 507, della legge 296 del 2006, in riduzioni )*

Con il comma 1 dell'articolo in esame si provvede ad integrare una serie di autorizzazioni di spesa, per complessivi 782,2 mln di euro, indicate nell'apposito elenco 1, allegato al presente provvedimento:

- 60 milioni di euro per l'anno 2007 per l' art. 1 della legge n. 225 del 1992, relativo alle spese di funzionamento della protezione civile;
- 40 milioni di euro per il 2007 in relazione all'articolo 1, comma 334, della legge n. 266 del 2005. Infatti, la prevista conclusione, nel corso dell'anno 2007, delle procedure di pagamento del cosiddetto "bonus bebè", di cui al predetto comma 334, ha evidenziato che la disponibilità residua delle risorse autorizzate dalla medesima normativa, stimabili in circa 15 milioni di euro, appare insufficiente per il pagamento delle relative spettanze, tenuto conto che per ogni figlio è concesso un assegno pari ad euro 1.000 e che risultano al momento pervenute 40.000 richieste inevase, mentre ulteriori 15.000 si valuta perverranno da parte dei Comuni, il limite dell'ammontare complessivo degli assegni ancora da erogare potrebbe essere stimato in 55 milioni di euro totali. In tale situazione, si presenta un fabbisogno residuo annuo valutabile in circa 40 milioni di euro, che potrebbe assumere carattere di criticità nel secondo semestre 2007. Appare quindi necessario prevedere il rifinanziamento della normativa in questione, incrementando, fino all'importo di 736 milioni di euro, il prescritto limite di spesa sia per il pagamento dei BONUS che delle prestazioni accessorie (a SOGEI e Poste), attualmente indicato dal comma 334 della legge n. 266 del 2005 in 696 milioni di euro.
- 1,1 milioni di euro per l'anno 2007 per l' art. 46 del decreto-legislativo n. 165 del 2001, relativo alle spese di funzionamento dell'ARAN;

- 80 milioni di euro per l'anno 2007 per l' art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 199, convertito dalla legge n. 195 del 1991, relativo al fondo della protezione civile, al fine di provvedere alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;
- 70 milioni per l'anno 2007 in relazione al comma 341 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 concernente la fondazione Rimed;
- 100 milioni per l'anno 2007 per il comma 50 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, relativo fondo per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni dello Stato;
- 411 milioni di euro per l'anno 2007 per l'art. 5 della legge n. 183 del 1987 relativo al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
- 20 milioni di euro per l'anno 2007, in relazione all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998, concernente il Servizio nazionale civile;
- 0,1 milioni di euro per l'anno 2007, in relazione al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 36 del 1994 concernente le spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'osservatorio dei servizi idrici.

Il comma 2 stabilisce che per l'anno 2007 gli accantonamenti relativi alle Unità previsionali di base inclusi nell'elenco 2, già assoggettati al vincolo dell'indisponibilità ai sensi del comma 507 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), sono resi disponibili per gli importi ivi indicati. Complessivamente l'elenco 2 comporta disaccantonamenti per euro 1.964.636.908 nell'anno 2007.

Importi in milioni di euro

|                      | Saldo netto da finanziare |      |      | Fabbisogno     |      |      | Indebitamento netto |      |      |
|----------------------|---------------------------|------|------|----------------|------|------|---------------------|------|------|
|                      | 2007                      | 2008 | 2009 | 2007           | 2008 | 2009 | 2007                | 2008 | 2009 |
| <i>Comma 1</i>       | 782,2                     |      |      | 782,2          |      |      | 782,2               |      |      |
| <i>Comma 2</i>       |                           |      |      | 1.964,6        |      |      | 1.964,6             |      |      |
| <b><i>Totale</i></b> | <b>782,2</b>              |      |      | <b>2.746,8</b> |      |      | <b>2.746,8</b>      |      |      |

Art. 6

*(Contratti di servizio imprese pubbliche)*

Il comma 2 dell'articolo in esame provvede ad integrare di 250 milioni di euro, per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale importo aggiuntivo è destinato a fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, in relazione ai contratti stipulati con le Amministrazioni vigilanti. La ripartizioni di tali risorse è la seguente:

*(in migliaia di euro)*

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ferrovie dello Stato SpA | 166.300        |
| Poste Italiane SpA       | 41.700         |
| ANAS SpA                 | 36.000         |
| ENAV SpA                 | 6.000          |
| <b>Totale</b>            | <b>250.000</b> |

Il comma 4 autorizza la concessione di un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007 al fine di consentire la realizzazione di investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il comma 5 dispone la concessione di un contributo ad Anas S.p.a. di euro 426.592.642 per l'anno 2007 a titolo di apporto al capitale sociale al fine di ripianare la perdita di esercizio relativa all'anno 2006. Tale disposizione, prevedendo un apporto al capitale sociale di Anas S.p.a., configura un'operazione finanziaria e, quindi, l'effetto si determina unicamente sul saldo netto da finanziare.

Importi in milioni di euro

|                | Saldo netto da finanziare |      |      | Fabbisogno |      |      | Indebitamento netto |      |      |
|----------------|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
|                | 2007                      | 2008 | 2009 | 2007       | 2008 | 2009 | 2007                | 2008 | 2009 |
| <i>Comma 2</i> | 250                       |      |      | 250        |      |      | 250                 |      |      |
| <i>Comma 4</i> | 700                       |      |      | 700        |      |      | 700                 |      |      |
| <i>Comma 5</i> | 426,6                     |      |      |            |      |      |                     |      |      |
| <b>Totale</b>  | <b>1.376,6</b>            |      |      | <b>950</b> |      |      | <b>950</b>          |      |      |

Art. 7

*(Partecipazione italiana a missioni internazionali)*

Con la presente disposizioni si autorizzano, per l'anno 2007, una serie di spese connesse alla partecipazione dell'Italia alle varie missioni internazionali di pace. L'importo complessivo delle spese autorizzate è pari a euro 27.147.032.

Importi in milioni di euro

|                        | Saldo netto da finanziare |      |      | Fabbisogno |      |      | Indebitamento netto |      |      |
|------------------------|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
|                        | 2007                      | 2008 | 2009 | 2007       | 2008 | 2009 | 2007                | 2008 | 2009 |
| <i>Commi da 1 a 11</i> | 27,1                      |      |      | 27,1       |      |      | 27,1                |      |      |

Art. 8

*(Supplenze brevi)*

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza l'ulteriore spesa di euro 180 milioni per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. L'ammontare di tale spesa comprende anche gli oneri sociali a carico dell'amministrazione e l'imposta regionale sulle attività produttive dovuti in relazione alle retribuzioni per le supplenze brevi.

Importi in milioni di euro

|                | Saldo netto da finanziare |      |      | Fabbisogno |      |      | Indebitamento netto |      |      |
|----------------|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
|                | 2007                      | 2008 | 2009 | 2007       | 2008 | 2009 | 2007                | 2008 | 2009 |
| <i>Comma 1</i> | 180                       |      |      | 180        |      |      | 180                 |      |      |
| <b>Totale</b>  | <b>180</b>                |      |      | <b>180</b> |      |      | <b>180</b>          |      |      |

Art. 9

*(Sblocco risorse vincolate su TFR)*

L'articolo in esame prevede la concessione di anticipazioni di tesoreria pari al 30 per cento degli importi delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2007 ed indicate nell'elenco 1 di cui al comma 758 della medesima legge. Ciò al fine di consentire l'avvio immediato dei correlati interventi, per la parte non ulteriormente rinviabile, nelle more della definizione delle procedure relative all'accertamento dei contributi previdenziali sul TFR, che presumibilmente dovrebbero consentire un parziale "sblocco" non prima del mese di ottobre.

La norma non comporta maggiori oneri in termini di interessi passivi in quanto nelle previsioni a legislazione vigente era già stimato che i contributi del TFR affluiti all'apposito conto di tesoreria venissero "svincolati" e spesi nel corso del secondo semestre dell'anno in corso con impatto sulla giacenza media del conto di disponibilità del Tesoro.

#### Articolo 11

##### *(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti)*

Il comma 1 è volto a consentire l'attuazione nel 2007 del fermo biologico della pesca. La misura, che costituisce ormai un elemento strutturale del settore, ha un onere annuale di 10 milioni di euro, come già operato nel 2006.

Per consentire l'erogazione alle imprese della pesca, e quindi ai lavoratori marittimi assunti dalle stesse, di tale aiuto, la dotazione finanziaria presente sul bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, art. 1, comma 15, della legge n. 311/04 e successive rideterminazioni) è di 3 milioni di euro.

Si rende necessario il finanziamento della misura per ulteriori 7 milioni di euro.

Parallelamente, la somma di 5 milioni di euro viene destinata ad incremento delle disponibilità del Piano triennale della pesca per l'anno 2007 per gli interventi di competenza nazionale in connessione con il fermo biologico rivolti direttamente alle imprese.

Il comma 2 consente agli agricoltori di assolvere tempestivamente gli obblighi tributari, sulla base delle rendite catastali ritenute corrette (invece di quelle variate con il D.M. del 2 aprile 2007), senza incorrere in penalità, in attesa della conclusione delle operazioni di autotutela. A tal fine, è differito anche al 30 settembre il termine per proporre eventuali ricorsi alle Commissioni tributarie.

La norma, recando soltanto alcuni necessari differimenti di termini, contenuti nell'esercizio finanziario in corso, non comporta oneri finanziari.

La stessa è stata già approvata dalla Commissione Finanze del Senato, come emendamento all'A.S. 1485, e viene qui riprodotta stante l'urgenza di farla entrare in vigore.